

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

34.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia. (2139)	515
DINI <i>Relatore</i> ,	
Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (2178)	516
DELFINO, <i>Relatore</i> .	

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia. (2139)

DINI, *Relatore*, rileva che scopo del disegno di legge in esame è quello di tutelare il patrimonio nazionale dalle infiltrazioni di capitale straniero, infiltrazioni che potrebbero avere, specie nel momento attuale, gravi riflessi sia dal punto di vista valutario che dal punto di vista economico.

Il provvedimento dispone che i trasferimenti a favore di persone fisiche o giuridiche straniere dei beni immobili o delle aziende commerciali esistenti nei territori dello Stato e dei titoli azionari, nonché la costituzione di usufrutto sui detti beni e le locazioni degli stessi per una durata superiore ai nove anni, non possono essere autorizzati nel caso in cui si tratti di imprese che esercitino attività connesse alla difesa militare ed alla indipendenza economica della Nazione. Non viene specificato quali siano le imprese che esplicano tale attività, ma si precisa che il Ministro per le corporazioni si riserva di stabilirlo. È certo però che, per rendere possibile la pratica applicazione della disposizione, l'elenco delle ditte aventi tale qualità deve essere già compilato.

Fissata la rigorosa esclusione di questa categoria di imprese dalla possibilità di ef-

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che sono assenti, per mobilitazione, i Consiglieri nazionali Biscioni e Rocca, e che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Berninzone, Boccadifuoco, Cauvin, Dall'Armi, Gange-mi, Luxardo, Milani, Miori, Montesi, Motolese.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PASSARETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fettuare i trasferimenti, il provvedimento stabilisce che, in ogni altro caso, per i trasferimenti stessi occorre la preventiva autorizzazione del Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa con il Ministro per le corporazioni.

Il decreto-legge prevede un duplice ordine di sanzioni per chiunque violasse le disposizioni della legge.

Nel caso di trasferimenti di beni immobili o di aziende commerciali viene stabilito che il trapasso è nullo ove avvenga senza la prescritta autorizzazione. Il provvedimento non precisa chi possa proporre la domanda di nullità, nè quale autorità debba decidere sulla domanda stessa. Per il trasferimento di titoli azionari o di partecipazioni azionarie, che non abbiano ottenuto il preventivo consenso dei due Ministeri, il Ministro per gli scambi e per le valute si riserva la facoltà di annullare il trasferimento dei titoli e di passarli dallo straniero che li abbia acquistati non legalmente a persone fisiche o giuridiche italiane, chiedendo anche, ove occorra, l'ammortamento dei titoli stessi.

È questo il primo ordine di sanzioni per il caso di violazione delle disposizioni della legge.

Un secondo ordine di sanzioni è diretto contro coloro (aziende di credito, pubblici funzionari, ecc.), che violano la legge non come primi interessati, ma come intermediari; per essi vengono applicate le penalità già previste in caso di violazione delle leggi valutarie.

Opportunamente, il provvedimento equipara alle persone fisiche e giuridiche straniere gli apolidi onde evitare che, attraverso questi ultimi, sia possibile violare la legge.

Disposizioni particolari, infine, si occupano della prima intestazione dei titoli azionari a persone fisiche o giuridiche straniere. In base a tali disposizioni, la prima intestazione dei titoli potrà aver luogo soltanto dopo accertamento da parte della società della concessa autorizzazione; è fatta esclusione per i titoli acquistati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge per i quali è sufficiente il consenso dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, il quale accetterà la data di acquisto dei titoli stessi. Le prime intestazioni al nome di persone fisiche o giuridiche straniere per le azioni presentate per la conversione anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge sono riconosciute valide a tutti gli effetti; di esse dovrà però essere data comunicazione — a scopo di censimento del capitale straniero investito in

Italia — all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Osserva che le norme del provvedimento in esame possono essere applicate ai casi più disparati; non è quindi inopportuno che, per la loro attuazione, sia lasciata una certa latitudine ai poteri centrali.

Ritiene che il disegno di legge in esame risponda bene allo scopo che si vuole conseguire e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (2178)

DELFINO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame è uno dei consueti periodicamente presentati alla Commissione per la disciplina delle nuove importazioni ed esportazioni temporanee.

L'oggetto dell'articolo 1, però, è nuovo, in quanto tratta una materia che non è mai stata portata alla Commissione. Con esso si consente la temporanea importazione di recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni od esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare. La concessione, finora, esisteva soltanto per i recipienti usati; l'estenderla anche ai recipienti nuovi è stato consigliato dalla opportunità di facilitare l'esportazione di alcune materie tipiche, per le quali fanno difetto i recipienti o in maiolica o in latta.

L'articolo 2 riguarda materiali che hanno già formato oggetto di esame da parte della Commissione: striscie di pellicola sensibilizzata e relative striscie di carta rosso-nera per essere confezionate in bobine per fotografia; custodie di lamiera di ferro; rulletti, custodie e caricatori di qualsiasi materia metallica anche misti con altre materie; materiale d'imballaggio (stagnola, carta, cartoni, ecc.). Si tratta quindi della proroga di una concessione già approvata dalla Commissione.

Così pure, per quanto riguarda l'articolo 3, si tratta di ripristinare la temporanea importazione di piume e di penne greggie da essere utilizzate per la confezione di oggetti di moda e di vestiario.

L'articolo 4 concerne la proroga di una disposizione in atto, relativa alla temporanea esportazione di tessuti di puro cotone, tipo «popeline», per essere rifiniti e quindi

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riesportati dall'Italia. Oggi potrebbe sembrare anacronistico il fatto che si chieda il permesso di esportare tessuti di puro cotone, dal momento che non se ne possono fabbricare; bisogna però tener presente che vi è ancora un certo quantitativo di filati speciali che può essere adibito alla fabbricazione di questo tipo di tessuto. Si tratta di un quantitativo modesto, circa 24 mila metri di « popeline »; ad ogni modo la proroga della concessione varrà ad assicurare all'industria nazionale la possibilità di riesportare e, con que-

sto, concorrerà, sia pure in piccola parte, a procurare un incasso di valuta straniera.

Propone alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia. (2139)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia.

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (2178)

ART. 1.

È consentita la temporanea importazione dei recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare.

La concessione è valevole fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

ART. 2.

Sono prorogate, fino al 31 dicembre 1944-XXIII e alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) strisce di pellicola sensibilizzata e relative strisce di carta rosso-nera per essere confezionate in bobine per fotografia (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1319);

b) custodie di lamiera di ferro: per essere riesportate con le bobine ottenute dalle strisce di pellicola e di carta rosso-nera temporaneamente importate (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1319);

c) rulletti, custodie e caricatori di qualsiasi materia metallica anche misti con altre materie: per essere riesportati con le bobine ottenute dalle strisce di pellicole e di carta rosso-nera temporaneamente importate.

La concessione è estesa a tutto il materiale d'imballaggio (stagnola, carta, cartoni, ecc.) occorrente per la confezione delle bobine (legge 26 gennaio 1942-XX, n° 63).

ART. 3.

È ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1945-XXIV e alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea importazione di penne e piume gregge per essere selezionate; lavorate e ridotte in ornamenti (legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 948).

ART. 4.

È prorogata fino al 31 dicembre 1944-XXIII, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline », rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratières o di jacquard, per essere rifiniti (legge 24 novembre 1941-XX, n. 1319).

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.